

D.M. 19 luglio 2000: Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità e al documento d'identità elettronici.

(Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 169 del 21 luglio 2000)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visti il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437;

Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha espresso il proprio avviso nella riunione del 22 giugno 2000;

Decreta:

CAPO I

Principi generali

Art. 1. - Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende:

a) per "D.P.C.M.": il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 1999, n. 437;

b) per "documento": la carta d'identità elettronica e/o il documento d'identità elettronico di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costituito dall'insieme del supporto fisico e dei supporti informatici;

c) per "S.S.C.E.": il sistema di sicurezza del circuito di emissione dei documenti;

d) per "S.A.I.A.": il sistema predisposto dal Ministero dell'interno per l'accesso e l'interscambio anagrafico;

e) per "Istituto": l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

f) per "dati": i dati identificativi della persona di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) e gli altri elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettere da b) ad h), del D.P.C.M.;

g) per "carta-servizi": l'insieme dei dati di cui alla precedente lettera f) - ad esclusione della fotografia e della firma - e delle informazioni amministrative di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M.;

h) per "codice cifrato": la coppia di codici alfanumerici che identificano univocamente il microprocessore di ogni documento;

i) per "cartellino elettronico": la trasposizione, in formato digitale e cifrata, del cartellino cartaceo di cui all'art. 290 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

j) per "P.I.N.": il numero identificativo personale necessario alla fruizione dei servizi che ne richiedono l'utilizzo.

b) -bis per «C.N.S.D.»: il Centro nazionale dei servizi demografici costituito con il decreto ministeriale 23 aprile 2002; [1]

c) -bis per «I.N.A.»: l'Indice nazionale delle anagrafi istituito con legge 28 febbraio 2001, n. 26, per la fornitura dei servizi di convalida anagrafica durante l'emissione e l'uso del documento; [1]

c) -ter per «Backbone»: il backbone INA/SAIA di sicurezza e certificazione per l'accesso ai servizi di convalida e di aggiornamento dell'INA; [1]

d) -bis per «porta applicativa»: la porta applicativa di accesso, attraverso il backbone, ai servizi del C.N.S.D.; [1]

i) -bis per «copia elettronica»: la copia del cartellino elettronico inviata dal S.S.C.E. al C.N.S.D. al momento dell'emissione del documento ed identificata mediante codice fiscale del titolare del documento, ID carta del documento, codice ISTAT del comune emittente; [1]

k) per «Comitato tecnico permanente» il Comitato istituito con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno in data 20 marzo 2003 con il compito di stabilire la perfetta corrispondenza dei supporti fisici prodotti dall'Istituto alle caratteristiche indicate nell'allegato B al presente decreto, nonché l'idoneità tecnica e la compatibilità con il sistema di rete delle attrezzature da utilizzare per l'emissione della C.I.E.; [1]

l) per «sito»: il sito Web della carta d'identità elettronica accessibile all'indirizzo Internet www.cartaidentita.it. [1]

(1) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, D.M. 6 novembre 2003.

Art. 2. - Funzioni dei comuni

1. Le funzioni di pertinenza dei comuni possono essere esercitate anche in forma associata.

2. I comuni, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui all'allegato B al presente decreto, predispongono in piena autonomia i servizi locali.

Art. 3. - Modalità di connessione

1. Le amministrazioni e gli enti che, ai sensi della normativa vigente e del D.P.C.M., esercitano funzioni e svolgono compiti nell'ambito delle procedure di produzione, trasmissione, formazione, rilascio, rinnovo, aggiornamento e relativa verifica dei documenti si connettono al S.S.C.E. con le modalità di cui all'allegato B e devono provvedere all'aggiornamento dell'I.N.A. e all'accesso ai servizi di convalida anagrafica tramite collegamento su backbone al C.N.S.D. [1]

(1) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, D.M. 6 novembre 2003.

Art. 4. - Misure di sicurezza

1. Ai fini della produzione, del rilascio, dell'aggiornamento e del rinnovo dei documenti, il trattamento dei dati, da parte delle amministrazioni e degli enti indicati dall'art. 3, comma 1, è effettuato nel rispetto dell'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, nonché delle ulteriori prescrizioni tecniche descritte nell'allegato B.

Art. 5. - Servizi e modalità di autenticazione

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, e dell'art. 7, comma 1, del D.P.C.M., tutti i servizi che non implicano la memorizzazione dei dati sui documenti sono predisposti in piena autonomia dalle amministrazioni. Le modalità di autenticazione in rete per l'accesso ai servizi da parte del titolare del documento sono definite nell'allegato B.

2. Per i servizi che richiedono la memorizzazione di dati sui documenti è necessaria l'installazione degli stessi da parte del comune e, qualora relativi a dati sensibili, la richiesta dell'interessato.

3. I servizi nazionali che richiedono la memorizzazione di dati sui documenti sono predisposti con le modalità e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'allegato B.

CAPO II

Regole tecniche di base

Art. 5-bis - Diffusione della documentazione [1]

1. Tutta la documentazione ufficiale, normativa e tecnica, relativa alla carta d'identità elettronica è pubblicata sul sito.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma1, D.M. 6 novembre 2003.

Art. 5-ter - C.N.S.D. e software di sicurezza [1]

1. Il C.N.S.D., con le modalità di cui all'allegato B, rende disponibile:
il software della porta applicativa di accesso al Backbone, ai fini dell'utilizzazione dei servizi dell'I.N.A. da parte degli Enti emittitori;
il software di supporto all'uso in rete del documento, ai cittadini, ai comuni e alle amministrazioni ed enti interessati;
il servizio di convalida INA dell'ID carta, attraverso backbone, direttamente dall'INA o dalle anagrafi comunali;
le specifiche del file system del documento a chi ne faccia motivata richiesta;
un servizio di certificazione dei server che erogano servizi tramite il documento. Tale servizio è reso disponibile direttamente dal Ministero dell'interno e attraverso strutture dallo stesso riconosciute.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma1, D.M. 6 novembre 2003.

Art. 6. - S.S.C.E. e software di sicurezza

1. In attuazione dell'art. 8, commi 1 e 4, del D.P.C.M. il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, mette a disposizione delle questure e dei comuni l'infrastruttura organizzativa, informatica e di rete del Centro elaborazioni dati della Polizia scientifica per la realizzazione, la gestione e la manutenzione del S.S.C.E., nonché fornisce ai comuni un software di sicurezza finalizzato a garantire l'integrità, l'accessibilità e la riservatezza delle informazioni nelle fasi di compilazione, rilascio, aggiornamento, rinnovo e verifica dei documenti.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. le questure, nei casi previsti dallo stesso articolo, procedono all'interdizione dell'operatività del documento secondo le modalità descritte nell'allegato B.

3. Le questure, ai sensi dell'art. 290 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, conservano il cartellino elettronico, a cui accedono in via esclusiva, relativo ai documenti rilasciati dai comuni della stessa provincia.

Art. 6-bis - Utilizzo delle infrastrutture di servizio C.N.S.D. e S.S.C.E. da parte di altri circuiti di emissione [1]

1. Il supporto informatico del documento ne rende possibile l'utilizzo, con le modalità di cui all'allegato B, da parte di altri circuiti di emissione.

2. Le modalità di accesso e di utilizzo delle infrastrutture di servizio C.N.S.D e S.S.C.E. devono di volta in volta essere concordate con il Ministero dell'interno.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma1, D.M. 6 novembre 2003.

Art. 7. - Supporto fisico

1. Il supporto fisico del documento è costituito da una carta plastica conforme alle norme ISO/IEC 7816-1, 7816-2 e ISO/ID-001 ed è integrato dai supporti informatici di cui all'art. 8.

2. Il supporto fisico è stampato con le tecniche tipiche della produzione di carte valori ed è dotato degli elementi fisici di sicurezza atti a consentire il

controllo dell'autenticità del documento visivamente e mediante strumenti portatili e di laboratorio.

3. Il documento ha le caratteristiche grafiche di cui al modello approvato con il presente decreto e di cui all'allegato A.

Art. 8. - Supporti informatici

1. Il supporto fisico di cui all'art. 7 è dotato di una banda ottica per la memorizzazione, con modalità informatiche di sicurezza, dei dati riportati graficamente sul documento, nonché di un microprocessore per la memorizzazione della carta-servizi e per le operazioni connesse alle procedure di identificazione in rete del titolare del documento. Gli standard internazionali, le caratteristiche tecniche e l'architettura logica dei predetti supporti informatici sono conformi alle specifiche indicate nell'allegato B.

Art. 8-bis - Comitato tecnico permanente [1]

1. E' istituito un Comitato tecnico permanente cui sono affidati i seguenti compiti: definire e aggiornare costantemente le linee-guida per le attività correlate:

a) alla produzione e alla formazione dei supporti fisici;

b) alla personalizzazione e al rilascio del documento presso le strutture preposte; dare ausilio alle strutture del Ministero al fine di risolvere tutti i punti critici di ordine tecnico aperti dagli emettitori, certificare le dotazioni delle stazioni di emissione allo scopo di consentire il buon esito dell'emissione del documento.

2. Le determinazioni tecniche assunte dal Comitato tecnico permanente sono pubblicate nel sito www.cartaidentita.it.

3. Il Comitato tecnico permanente è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno - C.N.S.D. e S.S.C.E., dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e dell'Istituto. Qualora necessitasse, il Comitato potrà avvalersi di risorse esterne per risolvere problematiche di propria competenza.

4. In via di prima attuazione del presente articolo, è confermata la costituzione del Comitato come determinata con il decreto dirigenziale 20 marzo 2003.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, D.M. 6 novembre 2003.

Art. 9. - Inizializzazione del documento [1]

1. (Omissis)

2. I supporti fisici prodotti nella prima fase di sperimentazione fino all'entrata in vigore del presente decreto recano la numerazione da AA0000001 a AA0155940.

I supporti fisici prodotti dall'entrata in vigore del presente decreto saranno numerati in progressione a partire da 0000001AA.

I numeri non attribuiti non possono essere riassegnati e verranno pubblicati con cadenza trimestrale nella Gazzetta Ufficiale con apposito decreto dirigenziale del Ministero dell'interno.

(1) Articolo modificato dall'art. unico, D.M. 14 maggio 2003.

Art. 10. - Configurazione hardware e software per la formazione del documento

1. Ai fini della formazione dei documenti, i comuni utilizzano la configurazione hardware descritta nell'allegato B.

2. Ai fini della compilazione, rilascio, aggiornamento e rinnovo dei documenti i comuni utilizzano il software di sicurezza di cui all'art. 6, comma 1.

CAPO III

Norme procedurali

Art. 11. - Produzione del documento

1. La produzione del documento è riservata all'Istituto che vi provvede ottemperando alle norme che disciplinano la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza della Repubblica italiana e agli standard internazionali di sicurezza previsti per l'emissione di carte di pagamento.
2. Nella fase di produzione a regime dei documenti elettronici di cui al presente decreto, l'Istituto, nell'ambito di proprio stabilimento, costituisce uno speciale settore con accesso limitato ai dipendenti addetti alle specifiche lavorazioni e sorvegliato dalle Forze di polizia, dotato altresì delle sicurezze fisiche antieffrazione e dei sistemi di sorveglianza elettronici definiti di intesa con il Ministero dell'interno.

Art. 12 - Trasmissione del documento in bianco in periferia e sua custodia da parte del comune

1. La trasmissione alle prefetture dei documenti in bianco è effettuata dal Provveditorato generale dello Stato, d'intesa con l'Istituto, in condizioni di sicurezza, mediante affidamento dei plichi a vettori specializzati nel trasporto di valori.
2. Il comune adotta ogni idonea misura per la custodia dei documenti in bianco in condizioni di sicurezza.

Art. 13. - Procedura di sicurezza per la formazione e rilascio del documento

1. La formazione ed il rilascio del documento avvengono nel rispetto della seguente procedura di sicurezza:
 - a) il comune, utilizzando le funzionalità del software di sicurezza di cui all'art. 10, comma 2, genera un messaggio informatico cifrato, costituito dai dati del richiedente e dal codice cifrato necessario all'identificazione in rete del documento e lo invia telematicamente al S.S.C.E.;
 - b) i dati, ad eccezione del codice fiscale e del numero identificativo del documento, vengono registrati cifrati dal S.S.C.E.; l'accesso ai predetti dati in chiaro è consentito esclusivamente alla questura territorialmente competente;
 - c) il comune, ricevuta la necessaria abilitazione ad emettere il documento da parte di S.S.C.E., riporta i dati identificativi della persona sul microprocessore e sulla banda ottica secondo le modalità indicate nell'allegato B ed effettua la stampa di tali dati sul supporto fisico;
 - d) il comune genera il P.I.N., lo stampa su carta chimica retinata in grado di garantire la riservatezza dell'informazione e lo consegna, insieme al documento, al titolare.
2. In via transitoria, i comuni possono avvalersi dell'Istituto ai fini della formazione del documento, utilizzando una configurazione hardware conforme ad uno standard minimo corrispondente alle dotazioni descritte nell'allegato B. In tali casi il software di sicurezza provvede ad inoltrare all'Istituto il messaggio informatico di cui al comma 1, lettera a). L'Istituto non conserva traccia dei dati utilizzati per la formazione del documento.
3. L'Istituto assicura livelli di servizio che consentono la disponibilità presso le prefetture dei documenti formati entro il termine di venti giorni successivi alla ricezione del messaggio informatico di cui al comma 2.

CAPO IV

Sperimentazione [1]

(1) Capo soppresso dall'art. 1, comma1, D.M. 6 novembre 2003.

Art. 14. - Avvio della fase di sperimentazione [2]

(2) Articolo soppresso dall'art. 1, comma1, D.M. 6 novembre 2003.

Art. 15. - Relazione sullo stato della sperimentazione [1]

(1) Articolo soppresso dall'art. 1, comma1, D.M. 6 novembre 2003.

Allegato A [1]

(Si omette l'allegato)

(1) Il presente allegato deve intendersi modificato ai punti b) ed e) recanti l'indicazione del numero assegnato al documento in bianco, con le modalità specificate nell'art. 9, comma2, del presente provvedimento, come modificato dall'art. unico, D.M. 14 maggio 2003.

Allegato B [1]

(Si omette l'allegato)

(1) Allegato modificato dall'art. unico, D.M. 14 maggio 2003 e, successivamente, dall'art. 2, comma1, D.M. 6 novembre 2003.